

le cui osservazioni vennero riassunte in forma chiara in un rapporto generale che venne prima discusso in una commissione di 6, e poi coi loro emendamenti e colle loro cancellazioni in un'altra di 17 distinti membri del Sacro Collegio, in presenza del papa.

Il 15 dicembre 1621 Gregorio XV promulgò solennemente in Concistoro segreto le sue nuove leggi elettorali per la nomina del papa.¹ Della stessa data è la bolla, che venne pubblicata il 26 dello stesso mese.²

Uno dei progetti per la bolla in preparazione³ avrebbe voluto cambiare l'intero sistema di elezione. Solo cinque o sei di coloro che nel primo scrutinio avessero ricevuto il massimo numero di voti potevano venir presi in considerazione nel secondo scrutinio, e negli scrutini successivi il circolo degli eleggibili si sarebbe dovuto restringere ancora più, fino che nel quinto sarebbe stata questione di due soli candidati. Se nemmeno nel quinto e nel sesto i cardinali si fossero accordati su uno dei due, si sarebbe venuti ad un'elezione di compromesso, nel senso che tre cardinali scelti dalla sorte avrebbero deciso a maggioranza di voti per l'uno o per l'altro. In tal modo entro due giorni al massimo dalla morte del papa tutto sarebbe stato finito, non lasciando quindi tempo ai principi civili di far valere il loro influsso.

Per accentuare poi la serietà dell'atto e la fugacità di ogni gloria terrena, l'elezione si sarebbe dovuta svolgere innanzi al Santissimo Sacramento esposto e presente il cadavere del papa defunto. Gregorio però non poté decidersi ad introdurre un sistema che rompeva con tutte le tradizioni e avrebbe escluso i cardinali esteri dal partecipare all'elezione, nè credette di accettare il cerimoniale proposto.

La bolla, tutta ispirata dalla sacra gravità dell'argomento, è compilata con una circospezione, che tiene conto di tutte l'eventualità e di tutte le circostanze. Quello che apporta di nuovo, è espresso subito da principio: la nomina del papa può avvenire di qui innanzi solo dopo avvenuta la chiusura del conclave, dopo che i cardinali avranno assistito, comunicandosi, alla santa messa del primo giorno, e precisamente a scrutinio segreto e colla maggioranza di due terzi. Tuttavia le obiezioni sollevate dal Millini ebbero per conseguenza che non vennero esclusi due altri modi di elezione; la nomina può avvenire anche per compromesso, affidando la decisione ad un comitato ovvero per una specie d'ispirazione, in quanto tutti gli elettori senza eccezione e senza previa intesa si accordino sulla stessa identica persona.⁴

¹ LAEMMER, *Melet.*, 243; WAHRMUND 217 nota 1.

² *Bull.* XII 619-627.

³ WAHRMUND 249-258.

⁴ § 1, *Bull.* XII 620.